



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

Deliberazione Giunta Com.le N. 195

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 E DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2026.

L'anno 2026 addì **21** del mese di **LUGLIO** alle ore, **08.30 in presenza in Municipio**, a seguito di regolare convocazione da parte del Sindaco, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

All'appello risultano i **signori**:

Cognome Nome	Carica	Presenti
Caracristi Isabella	Assessore	SI
Castellan Franco	Assessore	SI
Fabbro Andrea	Assessore	SI
Paolazzi Luca	Sindaco	SI
Pasolli Caterina	Assessore	SI
Zadra Luca	Vice Sindaco	SI

Partecipa la Vice Segretaria Generale Franchini dott.ssa Silvia

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. PAOLAZZI DOTT. LUCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Relazione di pubblicazione
(Art. 183 del Codice degli enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **22/07/2026** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Certifico inoltre che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto comunale, è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

Addì, 22/07/2026

LA VICE SEGRETARIA
GENERALE
Franchini dott.ssa Silvia

C_E500 - C_E500 - 1 - 2026-07-30 - 0018328

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 E DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2026.

PREMESSO CHE:

Il finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel Comune di Lavis è svolto seguendo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 27/12/2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Con successive deliberazioni consiliari di approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati il comune di Lavis ha scelto di applicare sul proprio territorio comunale la cosiddetta tariffa puntuale.

A partire dall'anno 2020 trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Le disposizioni normative nazionali sono costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati." Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1 comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1 comma 668);
- dal Decreto Legislativo 26 settembre 2020 n.116 che, in recepimento delle direttive europee in materia, modifica la parte del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e cancellando i rifiuti assimilati agli urbani.

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti MTR definendo i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti del servizio e per la determinazione delle entrate tariffarie.

Successivamente, con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 l'Autorità ha approvato il metodo tariffario rifiuti MTR-2, relativo al secondo periodo regolatorio 2022-2025 che si contraddistingue, rispetto al precedente, dalla sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la previsione di un aggiornamento a cadenza biennale ed una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente.

Con la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05 agosto 2025, l'Autorità ha approvato il metodo tariffario rifiuti MTR-3 per il periodo regolatorio 2026-2029, definendo criteri di riconoscimento dei costi, limiti alla crescita tariffaria, componenti perequative e regole di validazione dei PEF.

All'articolo 7 della citata deliberazione 397/2025/R/RIF sono previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

Con la delibera 480/2025/R/rif del 04 novembre 2025 A.R.E.R.A ha, tra gli altri, determinato il tasso di inflazione programmata, pari a 1,9 % per l'intero periodo regolatorio.

Il Piano Economico Finanziario 2026 – 2029 deve essere coordinato con quanto disposto dalla deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante la “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. Il provvedimento adotta il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. Prevede inoltre che l'Ente territorialmente competente determini gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i, che deve essere in ogni caso garantito.

Al fine di dare piena applicazione alle disposizioni introdotte con le citate deliberazioni dell'autorità, con deliberazione n. 25 di data 09 luglio 2020 il Consiglio Comunale ha approvato un nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poi modificato con deliberazione n. 14 di data 18 marzo 2021.

Con deliberazione n. 13 di data 7 aprile 2022 il Consiglio Comunale ha adottato lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art.3 comma 1 del TQRIF, che definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ASIA.

Il Comune di Lavis, che gestiva il servizio a rete del ciclo dei rifiuti per il tramite dell'azienda consortile ASIA, con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 9.10.2025, ha approvato la trasformazione del consorzio in società di responsabilità limitata denominata Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino srl, in breve ASIA TRENTINO srl. Con il medesimo provvedimento è stato confermato il Piano strategico Industriale ed il Piano Economico Finanziario di affidamento 2026/2038 della società.

Pertanto, dall'01.01.2026, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'ambito tariffario è l'azienda ASIA TRENTINO SRL. La gestione è affidata secondo il modello *in-house providing* fino al 31.12.2038.

Con deliberazione giuntale n. 139 di data 19 aprile 2026, il comune di Lavis ha dato incarico ai revisori dei conti di Aldeno, Vallelaghi e Mezzocorona, Lavis e Madruzzo, anche per delega di altri enti, della validazione del Piano Economico Finanziario.

La determina di validazione del PEF 2026-2029 è stata sottoscritta in data 16 luglio 2026 dalla terna dei revisori dei conti dott.ssa Cristina Odorizzi, dott. Mauro Angeli e dott.ssa Sonia Valorzi.

Il piano economico finanziario P.E.F. 2026–2029, composto da relazione di accompagnamento, determina di validazione con allegata dichiarazione di veridicità e piano tariffario 2026, evidenzia un costo complessivo del servizio per l'annualità 2026 pari ad €1.1512.632 con un aumento del 6,69% rispetto all'anno precedente, ripartito tra € 903.115 di costi fissi ed € 587.517 di costi variabili, oltre ad € 22.000 per agevolazioni. Risulta inoltre che:

- i costi fissi, comprensivi di agevolazioni, sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente in Euro 464.407,56 ed in Euro 460.707,11
- i costi variabili sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche e si suddividono nelle seguenti quote:
 - quota consumi utenze domestiche: Euro 204.808,57;
 - quota servizi utenze domestiche: Euro 87.775,10;
 - quota consumi utenze non domestiche: Euro 206.453,62;
 - quota servizi utenze non domestiche: Euro 88.480,12.

Sulla base della predetta ripartizione dei costi sono state determinate le tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche secondo quanto riportato nel listino allegato al presente provvedimento.

Alla luce di un aumento dei costi totali del 6,69% rispetto al 2025, il costo al litro rimane invariato a € 0,094 e si ha un aumento medio della quota fissa e della quota servizi della tariffa del 2,0%.

Richiamato l'art. 16, punto 1. del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati che prevede:

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, il Comune, in sede di approvazione del piano finanziario, determina annualmente l'importo (Euro/anno per nucleo familiare) delle agevolazioni da applicare.

Richiamato l'art. 18, punti da 1 a 4 del Regolamento comunale che prevede:

1. *Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di:*
 - a) *Utenze domestiche ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altri motivi, producano elevate quantità di rifiuti provenienti da ausili sanitari per l'incontinenza (pannoloni, traverse, ecc.) o altro ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o Ente gestore intervengano già con contributo economico diretto; il riconoscimento alla sostituzione è condizionato al parere tecnico dell'ente gestore del servizio rifiuti che ne autorizza lo smaltimento nella frazione indifferenziata del rifiuto; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare comprovati da idonea documentazione medica.*
 - b) *Utenze non domestiche (case di cura e riposo) ove siano presenti persone con residenza anagrafica nel Comune ed Lavis che a causa di malattia, handicap o altri motivi, producano elevate quantità di rifiuti provenienti da ausili sanitari per l'incontinenza (pannoloni, traverse) o altro ad esclusione delle tipologie (ad es. pannolini lavabili) per le quali il Comune e/o Ente gestore intervengano già con contributo economico diretto; il riconoscimento alla sostituzione è condizionato al parere tecnico dell'ente gestore del servizio rifiuti che ne autorizza lo smaltimento nella frazione indifferenziata del rifiuto; l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare comprovati da idonea documentazione medica. La quantificazione di tale situazione dovrà avvenire con la periodicità corrispondente all'emissione delle fatture.*
 - c) *per le abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente del reddito di garanzia o di intervento equivalente;*
 - d) *per le abitazioni occupate da persone anziane (ultra 65enni), sole o in coppia con altro anziano situate in unità immobiliari di tipo economico o popolare o ultra popolare (A/3, A/4, A/5) aventi superficie tassabile superiore a metri quadrati 100 (cento) e che non superino il seguente reddito, comunque accertato:*
 - a) *Euro 670,06 mensili (se persona sola),*
 - b) *Euro 969,69 mensili (se nucleo o coppia),*

- c) *Il reddito va inteso al netto dell'imposta e al lordo degli oneri deducibili. All'aggiornamento annuale dei limiti di reddito provvede, con propria determina il Capo Settore Ragioneria e Finanza sulla base degli indici ISTAT.*
- e) *Limitatamente al periodo in cui gli utenti siano stati posti in quarantena per motivi sanitari debitamente certificati, con l'obbligo di conferire i rifiuti anche riciclabili in maniera indifferenziata, il Comune si sostituisce, su domanda dell'interessato, nel pagamento della somma dovuta per i volumi conferiti in tale periodo nella misura del 75%.*
2. *Il Comune, oltre a provvedere al pagamento della tariffa per le proprie utenze, si sostituisce nel pagamento parziale o totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa come di seguito:*
-) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, eccetera, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.*
3. *Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi.*
4. *L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'utenza interessata.*

Richiamato l'art. 19 del Regolamento comunale che prevede:

1. *Il Soggetto Gestore attiva presso il C.R. e presso le isole ecologiche dotate di press-container, la rilevazione informatica degli accessi e dei quantitativi conferiti, per i quali viene prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il C.R.*
2. *La quota unitaria dell'incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito viene stabilita dall'Ente Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e relative tariffe.*

Richiamato l'art. 20 del Regolamento comunale che prevede, in mancanza di elementi certi in ordine alla quantità di rifiuti prodotta, la fissazione dei volumi prodotti giornalmente ai fini della determinazione della quota variabile della tariffa giornaliera di smaltimento.

Richiamato l'art. 21 del Regolamento comunale che prevede

1. *Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, socioculturali o del tempo libero, con occupazione di aree pubbliche o ad uso pubblico, il promotore della manifestazione è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera come disciplinata al precedente art. 20.*
2. *Con appositi provvedimenti potranno essere disciplinate le modalità di utilizzo del servizio rifiuti in occasione di tali manifestazioni.*
3. *Qualora il promotore della manifestazione utilizzi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande stoviglie riutilizzabili o biodegradabili, la relativa tariffa sarà adeguatamente ridotta. La misura della riduzione di cui al presente comma è stabilita annualmente dal provvedimento di approvazione della tariffa.*

Richiamato l'art. 22 del Regolamento comunale che prevede la possibilità da parte dell'Ente Gestore di effettuare servizi complementari ed integrativi rispetto a quelli ordinari coperti dalla

tariffa di cui al presente regolamento come, ad esempio il noleggio ed il ritiro e smaltimento di rifiuti in occasione di particolari necessità.

Ritenuto necessario definire l'agevolazione prevista dall' art. 16 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nella misura seguente:

numero di componenti della famiglia anagrafica	Importo agevolazione per utenze domestiche che praticano il compostaggio
1	Euro 15,00
2	Euro 28,00
3	Euro 33,00
4	Euro 38,00
5	Euro 45,00
6 o più	Euro 53,00

Ritenuto necessario definire le sostituzioni previste dall' art. 18 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nella misura seguente:

Tipologia	Importo/misura sostituzione
Comma 1. lett. a) Utenza domestica: ausili sanitari per l'incontinenza	50% quota consumi (max €250,00)
Comma 1. lett. a) Utenza domestica: ausili sanitari per A.D.I. – A.D.C.P. - SACCHE	960 litri/anno
Comma 1. lett. a) Utenza domestica: ausili sanitari per dialisi peritoneale	960 litri/anno
Comma 1. lett. a) Utenza domestica: acquisto slip assorbenti lavabili	€ 30,00
Comma 1. lett. b) Utenza non domestica: ausili sanitari	50% quota consumi (max €5.000,00)
Comma 1. lett. c) Utenza domestica: indigenti	75%
Comma 1. lett. d) Utenza domestica: anziani per reddito e superficie	60%
Comma 1. lett. e) Utenza domestica: quarantena	75% quota consumi

Comma 2. lett. a) Utenza non domestica: associazioni	65%
---	-----

Ritenuto necessario definire la misura dell'incentivo stabilita dall'Ente Gestore previsto dall'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nella seguente misura:

tipologia di rifiuto conferito	Importo agevolazione
Carta e cartone press container CR H24	Euro a kg 0,0300 (puliti inferiore ai 10 kg a conferimento)
Imballaggi leggeri (imballaggi in plastica, imballaggi in alluminio, imballaggi in ferro e imballaggi in Tetrapack) CR H24	Euro a kg 0,0800 (puliti inferiore ai 5 kg a conferimento)
Imballaggi misti o in sola plastica (solo presso il Centro Raccolta)	Euro a kg 0,0800
Imballaggi in Cartone (solo presso il Centro Raccolta)	Euro a kg 0,0800
Materiali ferrosi (solo presso il Centro Raccolta)	Euro a kg 0,0500
Imballaggi in vetro (solo presso il Centro Raccolta)	Euro a kg 0,0300

Ritenuto necessario definire la misura dei volumi di cui all'art. 20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nelle seguenti misure:

Generi alimentari	50 litri
Altre attività	30 litri

Ritenuto necessario definire la misura dell'incentivo previsto dall'art. 21 Regolamento per l'applicazione della tariffa nella seguente misura:

tipologia.	Misura agevolazione
Manifestazioni ed eventi Uso si stoviglie riutilizzabili o biodegradabili	80%

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge del 25 febbraio 2022 n. 15 e modificato dalla Legge 199/2025, ai sensi del quale, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende pertanto necessaria l'approvazione del piano economico finanziario 2026-2029, e l'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Ascoltata la relazione;

Attesa la competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, in quanto atto non riservato alla competenza del Consiglio, del Sindaco o delle figure dirigenziali dell'ente;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25/10/2018;

Vista la L.p. 9.12.2015 n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.U.P. 2026 – 2028 approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 09.10.2025;

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2026 – 2028 ed il bilancio di previsione 2026 – 2028, approvati con deliberazione consiliare n. 60-del 23.12.2025;

Visto il P.I.A.O. 2026 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 88 di data 26.03.2026;

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il piano economico finanziario 2026-2029, redatto secondo il MTR-3 definito con deliberazione di ARERA 397/2025, corredato dalla relazione di accompagnamento, dalla determina di validazione e dalla dichiarazione di veridicità che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, quantificato sinteticamente nell'importo di € 1.512.632,08;
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, le tariffe rifiuti relative all'anno 2026 come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il listino delle attività varie come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare, ai sensi degli art. 16, 18 comma 1, 18 comma 2, 19 e 21 del Regolamento per l'applicazione della tariffa le agevolazioni, gli incentivi, le riduzioni e le misure di sostituzione del Comune al soggetto contribuente come riportate in premessa, quantificando l'importo presunto delle sostituzioni in €18.000,00, dando atto che tale

importo verrà finanziato con il fondo differenze di gettito, nel limite della disponibilità dello stesso;

5. di approvare, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tariffa, gli incentivi per il conferimento diretto presso il C.R. e presso le isole ecologiche dotate di press-container nella seguente misura:

tipologia di rifiuto conferito	Importo agevolazione
Carta e cartone press container CR H24	Euro a kg 0,0300 (puliti inferiore ai 10 kg a conferimento)
Imballaggi leggeri (imballaggi in plastica, imballaggi in alluminio, imballaggi in ferro e imballaggi in Tetrapack) CR H24	Euro a kg 0,0800 (puliti inferiore ai 5 kg a conferimento)
Imballaggi misti o in sola plastica (solo presso il Centro Raccolta)	Euro a kg 0,0800
Imballaggi in Cartone (solo presso il Centro Raccolta)	Euro a kg 0,0800
Materiali ferrosi (solo presso il Centro Raccolta)	Euro a kg 0,0500

6. di definire la misura dei volumi di cui all'art. 20 del Regolamento per l'applicazione della tariffa nelle seguenti misure:

Generi alimentari	50 litri
Altre attività	30 litri

7. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2026;
8. di trasmettere, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020;
9. di dare comunicazione, a cura dell'ufficio tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA TRENTINO SRL;
10. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 718**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 E DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 20/07/2026

Il Responsabile di Settore

Andrea Turra

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 20/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 718**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 E DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 20/07/2026

Il Responsabile di Settore

Andrea Turra

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 20/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Paolazzi dott. Luca

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
Franchini dott.ssa Silvia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
Franchini dott.ssa Silvia

C_E500 - C_E500 - 1 - 2026-07-30 - 0018328

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Franchini Silvia in data 22/07/2026
LUCA PAOLAZZI in data 22/07/2026